

ABC del diritto internazionale umanitario

Il diritto internazionale umanitario attraverso alcune parole chiave: questo piccolo lessico vi consentirà di familiarizzare con l'argomento, cogliendone sia la stringente necessità che la spinosa attualità. La Svizzera svolge un ruolo proattivo per quanto riguarda lo sviluppo, l'attuazione ed il controllo di questa materia.

Il diritto umanitario è una branca del diritto internazionale pubblico, incentrata sulla protezione della persona e specialmente prevista per essere applicata durante i conflitti armati. Esso è ispirato ad un sentimento d'umanità e rappresenta l'ultimo baluardo contro l'orrore quando, nonostante gli sforzi profusi per impedirne lo scoppio o per mettervi fine, i combattimenti perdurano. Il diritto umanitario cerca di limitare le conseguenze dei conflitti armati, non soltanto per i combattenti feriti, detenuti o malati, ma anche per le popolazioni civili degli Stati coinvolti.



Agenzia centrale delle ricerche

Quest' Agenzia si trova a Ginevra e fa parte del CICR. Essa è in contatto con gli uffici informazioni ufficiali, con i delegati del CICR e con altre istituzioni che sono in azione sul campo. Il suo compito è di coordinare le ricerche dei dispersi, trasmettere informazioni sui prigionieri di guerra e sugli altri detenuti, procedere ai trasferimenti e ai rimpatri, consegnare messaggi e facilitare i ricongiungimenti famigliari.

Aggressione

S'intende l'impiego della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato. Il diritto internazionale pubblico vieta in maniera generale ogni atto d'aggressione. Il ricorso alla forza armata, quale ultima ratio, è però ammesso in due circostanze: in primo luogo in caso di legittima difesa, previo il rispetto di precise condizioni; in secondo luogo quando il Consiglio di sicurezza dell'ONU, in virtù del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, decide di promuovere un'azione necessaria al mantenimento o al ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali.



Keystone

Ambiente

Gli attacchi e i metodi di combattimento che possono causare danni estesi, duraturi e gravi all'ambiente sono vietati dal diritto umanitario, poiché compromettono la sopravvivenza o la salute di tutta la popolazione.

Armi

Il diritto umanitario vieta l'uso, la fabbricazione, il deposito o il trasferimento di certe armi. Numerose armi, il cui effetto va oltre il solo scopo di indebolire il nemico, sono pertanto vietate poiché causano sofferenze eccessive e possono colpire non soltanto i combattenti, ma anche la popolazione civile. Alcune convenzioni internazionali prevedono che le mine antiuomo sono vietate, così come le armi laser accecanti, i veleni e le cosiddette pallottole «dum-dum», che si espan-

dono quando entrano in contatto con il corpo umano. Le armi batteriologiche e chimiche sono anch'esse vietate. L'arma nucleare in quanto tale non è oggetto di un divieto esplicito in diritto internazionale pubblico; tuttavia, in qualità d'arma di distruzione di massa, le conseguenze di un suo utilizzo costituirebbero una violazione dei principi del diritto umanitario.

Armi batteriologiche

Queste armi, denominate anche biologiche, mirano alla propagazione di malattie. Possono mettere in pericolo la salute delle persone e degli animali e pregiudicare le colture. Il diritto internazionale vieta l'uso, la fabbricazione e il deposito di armi contenenti agenti microbiologici, batteriologici e tossine, come pure dei vettori destinati a permetterne l'uso.

Armi chimiche

Queste armi sfruttano le proprietà nocive di alcune sostanze chimiche per provocare lesioni agli uomini o agli animali oppure per contaminare alimenti, bevande o materiali. Il diritto internazionale ne vieta la fabbricazione, lo stoccaggio e l'impiego.

Armi di distruzione di massa

Le armi nucleari, biologiche e chimiche formano la categoria delle armi di distruzione di massa. Si distinguono dalle altre armi per il fatto che nuocciono all'essere umano o provocano distruzione su vasta scala, colpendo indistintamente obiettivi militari e civili, provocando dolore inutile e causando danni importanti e duraturi.

Armi nucleari

Questo termine indica sia le bombe atomiche, sia quelle all'idrogeno (termonucleari) che quelle ai neutroni. Per queste armi il diritto internazionale non prevede un divieto generale, ma solo divieti specifici (test, fabbricazione, stoccaggio, ecc.). Per il diritto umanitario esse sono illecite a causa degli effetti che producono. Sono state usate nel 1945 a Hiroshima e Nagasaki.

Attuazione

A titolo preventivo, gli Stati non hanno soltanto l'obbligo di rispettare e di far rispettare in ogni circostanza il diritto internazionale umanitario, in particolare incorporandolo nell'ordine giuridico nazionale, ma devono anche diffonderlo. Il controllo dell'applicazione è essenzialmente demandato ai comandanti militari, ma avviene anche tramite procedure d'inchiesta. Per quanto concerne le sanzioni in caso di violazione, gli Stati hanno l'obbligo assoluto di deferirne gli autori davanti ai tribunali. La Corte penale internazionale, la cui competenza è comple-

mentare a quella delle giurisdizioni nazionali, deve permettere di lottare contro l'impunità; ciò non impedisce di istituire, anche in futuro, tribunali penali ad hoc.

Autodeterminazione

Lo Statuto delle Nazioni Unite riconosce ai popoli il diritto all'autodeterminazione, cioè a disporre autonomamente di sé stessi. Il ricorso alle armi in nome di questo diritto (guerre di liberazione nazionale) è considerato alla stregua di un conflitto armato internazionale.

B

Bambini¹

Il diritto internazionale umanitario fa beneficiare i bambini di una protezione particolare. Esso prevede segnatamente il loro trattamento preferenziale per quanto concerne l'assistenza nutrizionale e medica, garanzie specifiche per i bambini detenuti, l'intangibilità della loro nazionalità e stato civile, nonché il ricongiungimento familiare.

Bambini soldato

In tutto il mondo vi sono circa 300 000 «bambini soldato», arruolati con la forza, per passione ideologica o semplicemente per potersi sfamare. Al fine di incrementare la protezione di questi bambini, l'ONU ha adottato nel 2000 un Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 relativa ai diritti del fanciullo. Tale Protocollo prevede, in particolar modo, misure volte al reinserimento sociale dei bambini che hanno combattuto, vieta il reclutamento obbligatorio e la partecipazione diretta alle ostilità prima dei 18 anni, nonché l'arruolamento volontario negli eserciti nazionali prima dei 16 anni. Esige inoltre che gli Stati parte s'impegnino affinché i gruppi armati non possano arruolare o impiegare nei conflitti persone che non hanno ancora 18 anni. Questo Protocollo migliora la protezione dei bambini, rafforzando le disposizioni dei due Protocolli aggiuntivi del 1977, i quali vietano il reclutamento nelle forze armate di bambini minori di 15 anni, nonché la loro partecipazione alle ostilità.

Beni civili

Il diritto internazionale umanitario opera una distinzione importante tra i beni di carattere civile, nei confronti dei quali è vietato esercitare ogni atto di violenza, e gli obiettivi militari, ossia gli unici contro i quali gli attacchi devono dirigersi. Vi sono inoltre norme che proteggono in modo più mirato taluni beni civili, i quali

¹ Il termine correntemente utilizzato nei trattati internazionali è quello di «fanciullo». Ai fini della presente pubblicazione è stato scelto quello più comunemente utilizzato di «bambino».

devono talvolta essere evidenziati da segni distintivi: i mezzi di trasporto e le unità sanitarie, i luoghi di culto, i beni culturali, gli organismi di protezione civile, i beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione, le opere e le installazioni che racchiudono forze pericolose, nonché l'ambiente naturale.

Beni culturali

In caso di conflitto armato, i beni che costituiscono il patrimonio culturale dell'umanità sono protetti specificatamente dal diritto internazionale. Su tali beni deve essere apposto un segno distintivo. La Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato disciplina specialmente quest'ambito. Il secondo protocollo del 1999 disciplina la responsabilità penale individuale e precisa in particolare le disposizioni applicabili in quest'ambito in caso di conflitti armati non internazionali.

Buoni uffici

Si parla di buoni uffici quando fra due parti in conflitto interviene un terzo offrendo la sua opera di mediazione. Si tratta di un istituto che assume una dimensione particolare nell'ambito del diritto umanitario. In effetti, in questo modo, gli Stati, il CICR, la Commissione internazionale umanitaria di accertamento dei fatti o ancora, per esempio, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, possono contribuire alla soluzione dei conflitti.



C

Campo d'applicazione

Il diritto umanitario si applica a tutti i conflitti armati, non solo a quelli internazionali, allo scopo di proteggere anzitutto le persone: membri delle forze armate (combattenti), in particolare quando non sono più in grado di combattere,

il personale sanitario, i religiosi e la popolazione civile degli Stati in conflitto. Il diritto umanitario si applica dall'inizio di conflitti armati fino – in linea di principio – al termine delle operazioni militari o dell'occupazione di territori.

Cessate il fuoco

Nozione presa in prestito alla terminologia militare, il cessate il fuoco designa la sospensione immediata o la fine delle ostilità. Si tratta di un accordo negoziato tra le parti in conflitto o di un atto unilaterale di un belligerante, per organizzare la cessazione di qualsiasi attività militare in un periodo e in una regione determinati.

CICR

Questa sigla designa il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la cui sede è a Ginevra. Oltre allo statuto giuridico di associazione del diritto privato svizzero, il CICR si vede riconosciuta una personalità giuridica internazionale particolare. Motore della codificazione del diritto umanitario, il CICR è indipendente dai governi. La sua esistenza internazionale e i compiti che gli incombono sono sanciti nelle Convenzioni di Ginevra e nei relativi Protocolli aggiuntivi: diritto di iniziativa in materia di attività umanitarie, ruolo di potenza protettrice, visita delle prigioni, controllo dell'applicazione del diritto umanitario, ricerca dei dispersi, ecc.

Civili

Dal 1864 (data della prima Convenzione di Ginevra) e fino al 1949, il diritto umanitario internazionale aveva essenzialmente per oggetto la protezione dei membri delle forze armate che fossero feriti, malati, naufraghi o tenuti in cattività. Il principale apporto delle Convenzioni di Ginevra del 1949 è la concessione di tali garanzie all'insieme della popolazione civile in tempo di guerra. Tale protezione è stata rafforzata ed estesa nel 1977 mediante l'adozione dei Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Tali Protocolli si applicano ai combattenti



Keystone

e ai civili, che si trovano in territorio occupato o che sono caduti in mano a una Parte in conflitto. Inoltre, vi sono regole di protezione specifiche in favore di alcune categorie di civili, ossia le donne, i bambini e i rifugiati.

Combattente

In caso di un conflitto armato internazionale tutti i membri delle forze armate di una Parte in conflitto, fatto salvo il personale sanitario e religioso, sono considerati combattenti. Questi devono distinguersi dalla popolazione civile (uniforme, segno distintivo). A certe condizioni, lo statuto di combattente è riconosciuto anche alle persone che partecipano a sollevazioni di massa per difendere spontaneamente il loro territorio, nonché ai bambini e ai guerriglieri. Di regola non è invece applicabile ai mercenari e alle spie. Nel caso in cui dovesse cadere in mano al nemico, il combattente beneficia dello statuto di prigioniero di guerra.

Commissione internazionale di accertamento dei fatti

L'articolo 90 del primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949 prevede l'istituzione di questa commissione, chiamata a preservare le garanzie accordate alle vittime dei conflitti armati. Istituita nel 1991, la Commissione decise di attribuirsi il nome di Commissione *umanitaria* internazionale per l'accertamento dei fatti. Quest'organo internazionale permanente, incaricato essenzialmente di indagare su qualsiasi fatto che si pretende costituire una violazione o infrazione grave del diritto umanitario o di mettere a disposizione i suoi buoni uffici, costituisce un meccanismo importante in grado di aiutare gli Stati a controllare l'applicazione e il rispetto del diritto umanitario in caso di conflitto armato. Oltre 60 Stati hanno riconosciuto alla Commissione la competenza per indagare sulle denunce. Essa si compone di 15 membri nominati a titolo personale e ha sede a Berna. La Svizzera ne assicura il segretariato.

Conferenza internazionale

La Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa riunisce, generalmente ogni quattro anni, i delegati delle società nazionali, del CICR, della Federazione internazionale e degli Stati parte alle Convenzioni di Ginevra. La prima Conferenza si è tenuta nel 1867 a Parigi. La Conferenza discute e adotta risoluzioni precisando la propria posizione o preparando azioni concrete nel settore d'attività di cui si occupa il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, ad esempio nell'applicazione e nello sviluppo del diritto umanitario o nell'ambito di azioni a favore della pace.

Conflitto armato

Quest'espressione designa differenti tipi di combattimento nei quali intervengono membri delle forze armate o gruppi armati. Il diritto internazionale umanitario fa

un'importante distinzione tra i conflitti armati internazionali e quelli non internazionali. I primi comprendono non soltanto i conflitti tra Stati, ma anche quelli in cui i popoli lottano contro la dominazione coloniale, contro l'occupazione straniera e per l'esercizio del loro diritto di autodeterminazione. I secondi corrispondono alle guerre civili.

Convenzioni dell'Aia

Le prime codificazioni delle norme che i belligeranti devono osservare durante le ostilità sono state adottate all'Aia, in occasione delle conferenze diplomatiche del 1899 e del 1907. Fra le 15 convenzioni che attualmente costituiscono il «diritto dell'Aia», vanno menzionate quelle concernenti le leggi e gli usi della guerra per terra, quella relativa ai diritti e doveri delle Potenze e delle persone neutrali, quella concernente le armi batteriologiche e chimiche e, infine, quella in materia di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Convenzioni di Ginevra

La città di Ginevra, sede del CICR, ha dato il nome a varie convenzioni che vi sono state elaborate. La prima Convenzione di Ginevra, concernente il miglioramento della sorte dei militari feriti delle forze armate in campagna risale al 1864. Le pietre miliari del diritto internazionale umanitario contemporaneo sono state poste nel 1949, in occasione di una conferenza diplomatica convocata a Ginevra dal Consiglio federale. Si tratta delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949: la prima tratta del miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, la seconda del miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, la terza del trattamento dei prigionieri di guerra e la quarta della protezione delle persone civili in tempo di guerra.



Corte penale internazionale

In seguito ai conflitti in Ruanda e nell'ex Jugoslavia, l'ONU ha istituito due tribunali penali ad hoc, per perseguire i presunti autori delle violazioni più gravi del diritto umanitario. Desiderosa di dotarsi di un'istituzione paragonabile, ma permanente e con competenza generale, la comunità internazionale ha adottato lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998. Tale Statuto, ratificato dalla Svizzera nel 2001, è entrato in vigore il 1 luglio 2002. Ciò

consente la nascita di detta Corte, la cui sede è all'Aia. Nella sua competenza, non retroattiva, ricadono i reati di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e aggressione. Essa è complementare alle giurisdizioni nazionali: la Corte può dunque intervenire soltanto nella misura in cui lo Stato competente non vuole oppure non è in grado di esercitare l'azione penale in modo appropriato.



Keystone

Crimini contro l'umanità

Sono considerati crimini contro l'umanità, quando commessi in occasione di un attacco generalizzato o sistematico contro un'intera popolazione civile, l'omicidio intenzionale, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione, la carcerazione, la tortura, lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata e il crimine di apartheid.

Crimini di guerra

Sono considerati crimini di guerra le infrazioni gravi contro le persone o i beni protetti dalle Convenzioni di Ginevra e le altre violazioni gravi del diritto dei conflitti armati: omicidio intenzionale, tortura, deportazione, trattamento disumano, detenzione illegale, presa d'ostaggi, distruzione indiscriminata, attacco intenzionale contro civili o beni protetti, arruolamento di bambini nelle forze armate, saccheggio, ecc. I crimini di guerra sono imprescrittibili.

Croce Rossa

Il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa raggruppa il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), le società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (presenti in circa 180 Stati) e la Federazione delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che riunisce le società nazionali. I membri di questo movimento e gli Stati parte alle Convenzioni

di Ginevra si riuniscono, di regola ogni quattro anni, per la Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.



CICRI/Luc Chessex

D

Depositario

Il Consiglio federale svizzero è depositario delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei due Protocolli aggiuntivi del 1977. Il depositario ricopre funzioni di tipo notarile, come conservare i documenti, allestire le copie originali e registrare in modo accurato e imparziale il deposito e la trasmissione di notifiche.

Diffusione

Rispettare e far rispettare in ogni circostanza il diritto umanitario è un obbligo fondamentale degli Stati parte alle Convenzioni di Ginevra. Essi devono inoltre integrarlo nel proprio sistema giuridico e contribuire alla sua diffusione sia in tempo di pace che durante un conflitto armato.

Diritto consuetudinario

Si tratta della ripetizione generale, uniforme e costante di un comportamento, con la convinzione che l'osservanza di quest'ultimo sia obbligatoria ancorché non vi sia alcuna regola scritta. Nel diritto umanitario coesistono norme di diritto consuetudinario e norme scritte. Molte regole sono addirittura talmente fondamentali in virtù di elementari considerazioni di umanità che costituiscono principi inviolabili del diritto internazionale consuetudinario. Esse s'impongono quindi a tutti gli Stati, a prescindere dal fatto che questi abbiano ratificato o meno le convenzioni che le esprimono.

Diritto di Ginevra, diritto dell'Aia

Questi termini accomunano l'insieme degli accordi internazionali elaborati durante le conferenze diplomatiche svoltesi in queste due città così importanti per la codificazione del diritto umanitario. Grosso modo, i lavori svoltisi a Ginevra pongono l'accento sulla protezione delle vittime di conflitti armati, mentre le convenzioni dell'Aia cercano in primo luogo di disciplinare i combattimenti in modo da limitare il numero di vittime.

Diritti dell'uomo

Sono i diritti che spettano a ogni individuo in quanto essere umano, come il diritto alla vita, il divieto di tortura o la libertà d'espressione. Gli Stati devono garantire il rispetto di questi diritti a tutte le persone presenti sul proprio territorio, senza distinzioni di nazionalità. In linea di principio i diritti dell'uomo vanno applicati in ogni circostanza, ma in caso di conflitti armati gli Stati possono prevedere determinate deroghe, garantendone pur sempre l'essenza.



Keystone

Discriminazione

Il diritto umanitario vieta che le persone che non prendono parte, o non più direttamente, alle ostilità siano trattate in modo distinto secondo la razza, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche, la nazionalità, la classe sociale o altri criteri analoghi.

Disordini interni

I disordini interni, cioè scontri di una certa gravità e durata che comportano atti di violenza, non sono considerati conflitti armati e non rientrano pertanto nel campo di applicazione del diritto internazionale umanitario. I diritti dell'uomo restano in linea di principio applicabili a queste situazioni.

Donna

Il diritto internazionale umanitario prevede garanzie particolari per le donne in qualità di civili: esse sono protette contro ogni attacco all'onore ed all'integrità fisica e, quando sono incinte o quando i loro figli sono ancora in tenera età, possono essere assimilate ai malati o feriti, in modo da essere accolte in zone di sicurezza e beneficiare di soccorsi prioritari. Altre disposizioni speciali proteggono le donne che fanno parte delle forze armate, per esempio le prigioniere di guerra.

Dunant, Henry

Cittadino svizzero colpito dagli orrori della battaglia di Solferino nel 1859, Henry Dunant propose nel suo libro «Un ricordo di Solferino» (1862), da un lato, di costituire una società di soccorso volontario in ogni Paese per coadiuvare i servizi sanitari delle forze armate e, dall'altro, di fare accettare dagli Stati un principio convenzionale per assicurare la protezione degli ospedali militari e del personale sanitario, affermandone la neutralità. I suoi desideri furono presto realizzati con la creazione nel 1863 di quello che diventerà il CICR e con l'adozione, nel 1864, di una prima Convenzione per il miglioramento della sorte dei militari feriti.

E

Emblemi

Fin dal 1864 gli Stati adottarono, come segno distintivo protettore, una croce rossa in campo bianco, in omaggio alla Svizzera. Con il succedersi dei conflitti, taluni Stati, vedendo nella croce rossa un simbolo religioso, vi sostituirono un altro emblema; fu così che la Turchia scelse unilateralmente, per richiamare la propria bandiera, la mezzaluna rossa. Allo stesso modo la Persia/Iran scelse a sua volta un leone e sole rossi (emblema abbandonato nel 1980). Nel 1929 la comunità internazionale riconobbe questi due ulteriori segni distintivi, ma adottò regole volte a preservare il più possibile l'unità dell'emblema. Dal 1949 lo Stato d'Israele chiese che fosse riconosciuta la stella di Davide rossa. Nel 2000 è stato elaborato un protocollo aggiuntivo per disciplinare i differenti aspetti dell'emblema. Dopo una riunione preparatoria degli Stati parte alle Convenzioni di Ginevra, una conferenza diplomatica è stata annullata a causa del conflitto in medio Oriente.

F

Federazione internazionale

A partire dal 1919 le società nazionali si sono federate nella Lega delle Società della Croce Rossa per coordinare l'assistenza internazionale alle vittime fuori delle zone in conflitto. Nel 1991 la Lega ha cambiato nome diventando la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Essa promuove la creazione e lo sviluppo delle società nazionali e funge da organismo di appoggio per le loro operazioni umanitarie.

Feriti, malati e naufraghi

I militari o i civili che necessitano cure mediche e si astengono da qualsiasi atto d'ostilità, sono considerati feriti o malati. Un soldato ferito che si servisse della propria arma non rientra in tali definizioni, poiché non sarebbe fuori combattimento. Il diritto umanitario impone a tutte le parti in conflitto di cercare, rispettare, proteggere e curare queste persone. In favore dei naufraghi sono previsti obblighi analoghi.

Firma

Con l'apposizione della firma il testo di una convenzione viene considerato definitivo. Gli Stati Parte possono prevedere che la convenzione entri immediatamente in vigore all'atto della firma. Nell'ambito del diritto umanitario, però, gli Stati raggiungono sovente un consenso passando attraverso due tappe: la piena obbligatorietà dal punto di vista del diritto internazionale non è acquisita al momento della firma, ma solo al momento della ratifica di una convenzione.

G

Genocidio

È considerato genocidio uno qualsiasi degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, integralmente o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: omicidio intenzionale, lesioni gravi all'integrità fisica o mentale, misure volte a impedire le nascite o a cagionare la distruzione fisica del gruppo, trasferimento coatto di bambini da un gruppo a un altro. La prevenzione e la repressione del crimine di genocidio sono oggetto di una Convenzione adottata nel 1948 dalle Nazioni Unite.

Giornalista

Un corrispondente di guerra, che viene catturato, ha diritto allo statuto di prigioniero di guerra. Gli altri giornalisti, a condizione che si astengano da qualsiasi attività di combattimento, beneficiano dello statuto di civile e della relativa protezione. Il primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra fornisce un modello di carta d'identità per i giornalisti.

Guerra civile

Denominata anche conflitto armato non internazionale, la guerra civile si svolge sul territorio di un solo Stato, tra le sue forze armate e forze dissidenti o gruppi armati non statali, che conducono operazioni militari continue e concertate. Le tensioni interne e i disordini interni non sono considerati conflitti armati.



Keystone

Guerra di liberazione

Si tratta di una categoria di conflitto armato internazionale. La guerra di liberazione nazionale non è più considerata guerra civile. Essa esprime la lotta dei popoli contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera, nonché contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto d'autodeterminazione dei popoli, ossia della facoltà di determinare autonomamente la propria indipendenza.

Imparzialità

È uno dei sette principi fondamentali delle attività umanitarie. Il Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa non opera nessuna distinzione di nazionalità, razza, religione, condizione sociale o di appartenenza politica. Sono vietate anche le discriminazioni soggettive, ad esempio fra amici e nemici. L'ordine di priorità delle cure viene quindi stabilito solo in base a criteri di urgenza medica, così come nelle operazioni di soccorso fa stato il livello di indigenza.

Inchiesta

L'inchiesta è uno dei modi con cui è possibile controllare il rispetto del diritto umanitario. Essa è prevista in maniera generale nelle Convenzioni di Ginevra, mentre il primo Protocollo aggiuntivo la menziona esplicitamente quale dispositivo da uti-

lizzare per far luce sulle circostanze in cui si sospetta un'infrazione o una violazione grave del diritto umanitario. Il primo protocollo aggiuntivo prevede in questi casi l'istituzione di una Commissione internazionale di accertamento dei fatti.

Indipendenza

È uno dei sette principi fondamentali del Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e garantisce che l'attività umanitaria non venga influenzata da considerazioni politiche, economiche, confessionali, militari o ideologiche. A volte le società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa sono ausiliarie dell'ente pubblico, nei servizi sanitari dell'esercito, nei casi di necessità assistenziale in tempo di pace o a favore delle vittime di catastrofi naturali, ma devono comunque salvaguardare la propria autonomia.

Internamento

Numerose misure di sicurezza disciplinano lo statuto dei prigionieri di guerra durante i conflitti armati. Il diritto umanitario prevede regole talvolta molto dettagliate, relative in particolar modo al luogo d'internamento, all'equilibrio psichico e mentale del prigioniero, alla possibilità di farlo lavorare, alle condizioni di vita e alla fine della cattività. A condizioni molto restrittive, la residenza forzata può anche essere imposta ai civili.

Ius ad bellum, ius in bello

Il diritto umanitario in senso lato ricopre sia lo *ius ad bellum* che lo *ius in bello*. Lo *ius ad bellum* tratta della facoltà di entrare in guerra o in generale dell'utilizzo della forza. Lo *ius in bello* regola il comportamento delle parti coinvolte in un conflitto armato e comprende, in senso ancora più esteso, i diritti e gli obblighi degli Stati neutrali.

Lieber, Francis

Nel 1863, durante la Guerra di secessione il professore Francis Lieber di New York allestiti, su richiesta di Abraham Lincoln, il «Lieber Code», un manuale per i soldati delle forze armate degli Stati Uniti, che costituisce il primo tentativo di codificazione delle leggi e delle usanze della guerra.

Mercenario

Persona straniera reclutata per combattere in un conflitto armato e motivata da un desiderio di profitto personale, il mercenario non ha diritto allo statuto di com-

battente né, se viene catturato, a quello di prigioniero di guerra. Una Convenzione internazionale elaborata nell'ambito delle Nazioni Unite prevede il divieto di reclutare, istruire, impiegare e finanziare i mercenari.

Metodi di combattimento

Il solo scopo legittimo di una guerra consiste nell'indebolire la forza armata avversaria. Così come talune armi sono vietate, poiché capaci di causare mali superflui e colpire la popolazione civile, anche alcuni metodi di combattimento sono vietati. È il caso della perfidia, del terrore, della carestia, della presa d'ostaggi, delle rappresaglie contro obiettivi non militari, della deportazione, dell'arruolamento forzato dei prigionieri di guerra o di persone protette, del rifiuto di proteggere persone fuori combattimento (rifiuto di concedere quartiere), degli attacchi indiscriminati, degli atti terroristici, ecc.

Mine

Solo a partire dal 1980 le mine sono state oggetto di convenzioni specifiche. Le mine sono armi concepite per esplodere in prossimità o a contatto con delle persone o con dei veicoli. Va quindi operata una distinzione fra mine antiuomo e mine anti-veicolo. Queste armi possono essere collocate in prossimità o direttamente sul terreno, oppure vengono anche interrate o, ancora, collocate in prossimità di altre superfici. Il secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del 1980 relativa ad alcune armi tradizionali, modificato nel 1996, disciplina in modo specifico l'impiego e il trasferimento di tutte le mine terrestri, in particolare di quelle antiuomo.

Mine antiuomo

Sono armi concepite per esplodere in presenza, in prossimità o a contatto con una persona allo scopo di metterla fuori combattimento, di ferire o uccidere una o più persone. Nel 1997, durante una Conferenza diplomatica tenutasi a Oslo, è stata adottata la Convenzione sul divieto dell'impiego, del deposito, della produzione e del trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione, conosciuta anche sotto il nome di «convezione di Ottawa». È la prima volta che il diritto umanitario vieta l'uso di armi usate su vasta scala, ma comunque alcuni Stati con un potenziale militare di rilievo



Keystone

non hanno ratificato la Convenzione. Il secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del 1980 relativa ad alcune armi tradizionali, modificato nel 1996, comprende una serie di norme minime sull'impiego e il trasferimento di queste armi.

N

Nazioni Unite

All'interno delle Nazioni Unite sono sempre più numerose le convenzioni adottate nell'ambito del diritto umanitario. Le Convenzioni di Ginevra e il relativo primo Protocollo aggiuntivo prevedono che in caso di violazioni gravi gli Stati parte debbano cooperare con l'ONU, in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite.

Necessità militare

Si parla di «necessità militare» quando il ricorso alla forza risulta giustificato. Lo stato di necessità militare deve comunque essere previsto e riconosciuto dal diritto. Inoltre il ricorso alla forza deve rispettare il principio di proporzionalità. Lo sforzo principale del diritto umanitario consiste nel trovare un equilibrio fra la necessità militare e le esigenze umanitarie.

Neutralità

Rappresenta uno dei sette principi fondamentali delle attività umanitarie e vieta al Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa di partecipare alle ostilità e di intromettersi, in qualsiasi circostanza, nelle controversie di ordine politico, razziale, religioso o ideologico. Anzitutto la neutralità si applica in ambito militare: l'assistenza non è considerata come un'ingerenza nei conflitti. Essa vale però anche in ambito ideologico: il Movimento deve evitare di sostenere l'ideologia propugnata da uno Stato e tenersi al di fuori della sfera politica.

O

Obiettivo militare

Il diritto umanitario opera una distinzione fondamentale fra i beni civili e gli obiettivi militari. Questi ultimi sono beni che, per la loro natura, collocamento, destinazione o possibile impiego, forniscono un contributo effettivo alle operazioni militari. Secondo il diritto umanitario, quindi, i militari devono verificare il genere dei beni presi di mira e dirigere i propri attacchi unicamente contro quelli che sono stati identificati come obiettivi militari.

ONG

Le organizzazioni non governative sono associazioni che solitamente hanno una personalità giuridica di diritto privato nazionale e che svolgono un'attività indipendente rispetto all'ente pubblico. Attualmente hanno raggiunto un livello di sviluppo notevole e in determinati casi sono riuscite a diventare partner di consultazione privilegiato di alcune organizzazioni internazionali, oppure hanno sottoscritto veri e propri contratti di partenariato o gestiscono addirittura mandati di soccorso e di protezione.

P

Persone protette

Sono così denominate le persone che, in conformità alle Convenzioni di Ginevra, hanno diritto a una protezione particolare: feriti (civili o militari), malati, naufraghi, prigionieri di guerra, civili caduti in mano all'avversario sul suo territorio e civili in territorio occupato. Generalmente beneficiano della medesima protezione anche le seguenti categorie di persone: il personale sanitario e religioso, i mediatori, le persone di soccorso e della protezione civile, gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi presenti sul territorio di una delle parti in conflitto e infine le donne e i bambini.

Potenza protettrice

Il diritto umanitario prevede che ogni parte in conflitto designi uno Stato per salvaguardare i suoi interessi e quelli dei suoi cittadini, che si trovano in territorio nemico. Si tratta di controllare l'applicazione del diritto umanitario, in particolare il trattamento delle persone cadute in mano all'avversario. Di fatto, il compito di potenza protettrice è assunto attualmente solo dal CICR.

Presa d'ostaggi

Nel diritto internazionale umanitario la presa d'ostaggi è vietata. Al pari dell'uccisione d'ostaggi, essa è considerata un crimine di guerra.

Prigioniero di guerra

Tutti i membri delle forze armate che partecipano alle ostilità e che, nel corso di un conflitto armato internazionale, cadono in mano all'avversario, sono presunti prigionieri di guerra. Nel caso in cui lo statuto di prigioniero di guerra fosse contestato, la persona interessata ha il diritto che un tribunale competente si pronunci a tal proposito. I prigionieri di guerra non possono rinunciare a tale statuto e hanno diritto al relativo trattamento previsto dal diritto umanitario. In particolar modo essi sono protetti per quanto attiene alle condizioni di detenzione, al lavoro che può essere loro imposto e al diritto di essere visitati da parte del CICR.

Procedura penale

Incombe anzitutto ai singoli Stati di perseguire e punire gli autori di violazioni gravi del diritto umanitario, dotandosi a questo scopo di leggi e procedure penali adeguate. L'istituzione di giurisdizioni penali a livello internazionale si è comunque resa necessaria. Sia gli statuti dei tribunali ad hoc per il Ruanda e l'ex Jugoslavia che lo statuto della Corte penale internazionale istituiscono gli organi necessari e stabiliscono le regole di procedura e i principi fondamentali necessari al corretto funzionamento di questi organi.

Protezione civile

Nell'intento di proteggere e di aiutare la popolazione, di assicurarne la sopravvivenza, di limitare i danni ai beni civili in caso di conflitti e catastrofi, le organizzazioni di protezione civile si occupano dell'organizzazione dei soccorsi. Identificabili mediante un segno distintivo (triangolo equilatero blu sopra un quadrato arancio), esse non devono essere attaccate.

Protocolli aggiuntivi

L'otto giugno 1977 sono stati firmati a Ginevra due Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Il primo si occupa della protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e il secondo della protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali. Si trattava di completare le Convenzioni del 1949 e d'aggiornare il cosiddetto «diritto dell'Aia», al fine di rafforzare quanto già raggiunto, prendendo inoltre in considerazione il moltiplicarsi dei conflitti armati non internazionali.

R

Ratifica

Con la ratifica, oppure con l'adesione se la firma non viene apposta entro la data prevista, uno Stato dichiara sul piano internazionale il proprio consenso a essere vincolato da una convenzione. Essa va distinta dalla semplice firma – preliminare – della convenzione. Nell'ambito del diritto umanitario, come in tutti gli altri settori del diritto internazionale, gli Stati sono pienamente vincolati dalle disposizioni di una convenzione solo dopo aver depositato lo strumento di ratifica o d'adesione.

Responsabilità di proteggere

La responsabilità di rispettare e di far rispettare il diritto umanitario, nonché di proteggere la propria popolazione, incombe in primo luogo allo Stato sovrano interessato. Nei casi in cui la popolazione soffre in modo grave a causa di una guerra civile, della repressione esercitata dallo Stato o a causa del fallimento delle

proprie politiche, e lo Stato in questione non è disposto o in grado di mettere fine a tali sofferenze, la responsabilità internazionale degli Stati, di proteggere queste popolazioni prevale sul principio di non intervento. Occorre quindi anzitutto prevenire siffatte situazioni, ma anche reagire con misure appropriate (p. es. sanzioni o procedimenti penali), e in seguito facilitare la ripresa delle attività, la ricostruzione e la riconciliazione.

Rifugiato

Il rifugiato è una persona fuggita dallo Stato di cui ha la nazionalità a causa di minacce o persecuzioni di cui è stato oggetto. Durante i conflitti, i rifugiati beneficiano di alcune garanzie particolari.



Keystone

S

Segno distintivo e protettore

Oltre agli emblemi previsti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai loro Protocolli aggiuntivi del 1977, vi sono altri segni distintivi, il cui impiego abusivo è punito, che consentono di indicare la presenza di persone o beni che non devono essere oggetto di violenze: la bandiera bianca per i combattenti che si arrendono e per i negoziatori, il triangolo equilatero blu sopra un quadrato arancio per la protezione civile, i tre cerchi arancio disposti su di un unico asse per le installazioni che racchiudono forze pericolose, lo scudo composto di un quadrato turchino sormontato da un triangolo azzurro per i beni culturali, le strisce oblique rosse su sfondo bianco per le zone sanitarie e di sicurezza ecc.

Sette principi fondamentali

Il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa s'ispira a sette regole comportamentali nello svolgimento della propria azione umanitaria. Vi sono in primo luogo due principi sostanziali, ossia il principio di umanità, volto alla protezione, al rispetto e al trattamento umano di tutte le persone, e quello d'imparzialità, che vieta ogni tipo di discriminazione. Neutralità (militare, ideologica e confessionale) e indipendenza (politica, confessionale ed economica) sono due principi derivati, che consentono alle regole fondamentali di essere trasposte nella realtà. Gli ultimi tre principi, di natura organizzativa, indicano la forma e il funzionamento del Movimento: il volontariato, quale caratteristica dell'azione benevola, l'unità delle società nazionali e infine l'universalità della vocazione dell'istituzione.

Società nazionali

In circa 180 Stati sono state fondate società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che assicurano assistenza sanitaria, servizi sociali e soccorsi urgenti. Esse sono raggruppate in seno alla Federazione internazionale.

Solferino

Il 24 giugno 1859, in questa piccola località del Norditalia, le forze alleate francesi e italiane si lanciarono contro l'esercito imperiale austriaco. Questa battaglia lasciò sul campo 40 000 persone ferite e moribonde, senza alcun soccorso. Solferino è in ogni modo rimasto il luogo nel quale Henry Dunant, rimasto fortemente scosso da quanto vissuto, colse l'impulso decisivo da cui ebbe poi origine l'attuale Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Spia

È definita spia, la persona che agisce clandestinamente sul territorio controllato dall'avversario per cercare di raccogliere informazioni militari. Chi esercita quest'attività in veste civile non è un combattente e in caso di cattura non è considerato un prigioniero di guerra. Al contrario, chi la esercita in uniforme beneficia dello statuto di prigioniero di guerra.

T

Tensioni interne

Come i disordini interni, anche le situazioni di tensione interna non sono considerate conflitti armati e non conducono quindi all'applicazione degli strumenti previsti dalle convenzioni di diritto umanitario. In queste situazioni, i diritti dell'uomo restano in linea di principio applicabili.

Territorio e zona neutrale

Si tratta di un territorio di uno Stato, non partecipante a un conflitto, che ha scelto la neutralità, permanente o limitata, nei confronti di un determinato conflitto. Occorre distinguere il territorio neutrale dalle zone che si possono istituire sul territorio dei belligeranti: in primo luogo la zona neutralizzata, che può essere creata d'intesa tra le parti in conflitto in prossimità del fronte per mettere al riparo feriti, malati e civili; in secondo luogo la zona sanitaria o di sicurezza, che serve da rifugio esclusivamente alle persone specialmente protette e, in terzo luogo, la zona smilitarizzata, ossia aperta a tutti i non combattenti.

Territorio occupato

Territorio che si trova de facto sotto l'autorità di un esercito nemico. È una situazione provvisoria che lascia sussistere, anche se in modo ridotto, l'autorità dello Stato occupato e del suo governo. Il diritto umanitario enuncia le regole che determinano i diritti della popolazione di tali territori e gli obblighi delle forze d'occupazione. Queste ultime hanno in particolare l'obbligo di salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi vigenti.

Terrorismo

La nozione di terrorismo non è definita dal diritto internazionale. Tutti gli atti suscettibili di essere qualificati quali atti terroristici sono già vietati sulla base dei diritti dell'uomo e dal diritto umanitario. Nei conflitti armati, gli attentati contro la popolazione civile e contro i beni di carattere civile sono vietati.



Keystone

Trattati internazionali di base

Fra i primi e principali testi fondamentali del diritto umanitario bisogna menzionare la Convenzione di Ginevra del 1864, modificata nel 1906 e nel 1929, che si occupa della sorte dei feriti e dei malati durante le campagne militari e un'altra convenzione del 1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra. Attualmente, alla base del diritto umanitario contemporaneo ci sono però le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli aggiuntivi del 1977. In questo ambito, oltre al «diritto di Ginevra», alcune questioni specifiche vengono regolate anche da varie altre convenzioni elaborate in particolare all'Aia e più recentemente all'interno delle Nazioni Unite.

Tortura

Forma grave e deliberata di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la tortura è vietata in ogni tempo e in ogni circostanza dal diritto consuetudinario e da vari strumenti internazionali, fra cui la Convenzione contro la tortura e altre pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata nel 1984 dall'ONU ed entrata in vigore nel 1987. Nel 2002 è stato adottato un Protocollo aggiuntivo a detta Convenzione che prevede, sia a livello internazionale che nazionale, un meccanismo di prevenzione della tortura. In caso di conflitto armato, la tortura è considerata crimine di guerra.

Tribunale ad hoc

Dopo i conflitti del Ruanda e dell'ex Jugoslavia, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha istituito due tribunali penali internazionali ad hoc per giudicare i crimini di guerra, di genocidio e contro l'umanità. La competenza territoriale e temporale di questi tribunali è quindi limitata, mentre la Corte penale internazionale, il cui statuto è entrato in vigore nel luglio 2002, costituisce una giurisdizione permanente dotata di competenze giudiziarie complementari a quelle degli Stati.

U

umanità

È uno dei sette principi fondamentali che governano l'azione umanitaria. Viene considerato un principio essenziale. Nato dalla preoccupazione di soccorrere tutti i feriti, senza discriminazione alcuna, questo principio ha come obiettivo la protezione, il rispetto e un trattamento umano di tutte le persone, in ogni circostanza. Il principio di umanità implica la prevenzione delle sofferenze, le cure offerte alle vittime, la protezione della vita e della salute. Inoltre, sempre secondo questo principio, occorre un'azione non solo volta a risparmiare o difendere le persone, ma anche a soccorrere attivamente le persone e offrire loro le condizioni minime per condurre una vita il più dignitosa possibile.

Unità

È uno dei sette principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che governano l'azione umanitaria. Esso si esprime anzitutto nel fatto che in ogni Stato esiste una sola società nazionale della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa. Inoltre l'unità esige che nelle società nazionali siano rappresentati tutti i ceti sociali e tutte le convinzioni politiche o religiose. Infine questo principio prevede che le società nazionali debbano agire sull'intero territorio. Chiaramente ciò non esclude che all'interno di uno Stato l'attività possa essere organizzata in modo decentrato.

Universalità

È uno dei sette principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che governano l'azione umanitaria. Esso esprime la vocazione universale della Croce Rossa che deve poter intervenire dappertutto e aiutare chiunque. Le società nazionali beneficiano di pari diritti all'interno della Federazione delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e hanno pure un obbligo di reciproca solidarietà.

V

Volontariato

È uno dei sette principi fondamentali che governano l'azione umanitaria. Tenendosi al di sopra delle parti, il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa non agisce in base al proprio interesse, ma persegue unicamente il bene delle vittime. Promuove il volontariato fra i suoi collaboratori, rafforzando così anche la propria indipendenza.